

L'ACCERTAMENTO "SINTETICO"

di Gianfranco Ferranti

1. PREMESSA

L'art. 38, commi quarto e seguenti, del DPR n. 600 del 1973 consente di rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti persone fisiche (ovvero di ricostruire la posizione fiscale di quelli che hanno omesso la presentazione delle stesse), sulla base di elementi "sintomatici di ricchezza" e, quindi, di capacità contributiva, in quanto espressivi di disponibilità, spese o investimenti.

Mentre le altre metodologie di accertamento (analitico, analitico-induttivo e induttivo) sono utilizzabili con riguardo alle singole categorie reddituali, l'accertamento in discorso, comunemente definito "sintetico", è finalizzato alla determinazione del "reddito complessivo" dei contribuenti persone fisiche. Pertanto l'accertamento "sintetico" esplica i propri effetti esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non rileva, invece, ai fini dell'IRAP, dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Nel quarto comma del citato art. 38 è precisato che la determinazione del reddito con metodo "sintetico" può essere effettuata "indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39" e, quindi, indipendentemente dalla preventiva determinazione "analitica" dei singoli redditi che concorrono a formare quello complessivo.

Al riguardo si ricorda che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, nella circolare n. 101/E del 1999, che:

- all'accertamento sintetico si può ricorrere anche indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente;
- l'acquisizione di indici e coefficienti presuntivi di reddito collegati ad elementi indicativi di capacità contributiva va anche utilizzata quale spunto d'indagine, al fine d'individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all'imposizione.

La circolare dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2007, n. 49/E, ha poi precisato che "il procedimento di accertamento sintetico può costituire un fattore critico di successo ai fini della complessiva proficuità dell'azione di controllo se si investe qualitativamente nell'individuazione dei contribuenti da accertare affinando, in via generale, i criteri di selezione".

Per quanto riguarda i rapporti fra accertamento sintetico e accertamento analitico, la citata circolare evidenzia che, per le ipotesi in cui il primo sistema permetta di rilevare "elementi che evidenzino immediatamente il conseguimento di maggiori redditi omessi, l'Ufficio potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie reddituali", fermo restando, comunque, che "qualora le manifestazioni di spesa correlate agli elementi disponibili conducano alla rideterminazione di un reddito complessivo compatibile con l'effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e, nel contempo, non siano allo stato disponibili elementi rilevanti ai fini della rettifica delle singole categorie di reddito, l'ufficio, sulla base di una valutazione che tenga conto delle proficuità ed economicità dell'azione accertatrice, potrà legittimamente avvalersi dell'accertamento sintetico".

In sostanza, gli Uffici non sono vincolati a dovere procedere esclusivamente mediante l'accertamento sintetico, considerato che in vari punti delle istruzioni si suggerisce ai verificatori di privilegiare, ove possibile, "la rettifica analitica delle singole categorie reddituali", atteso che "la determinazione analitica del reddito complessivo consente, peraltro, il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati alle rispettive imposte dovute".

Anche la Corte di cassazione ha affermato, nella sentenza n. 5478 del 6 marzo 2009, che il ricorso al metodo in esame non presuppone l'impossibilità della rettifica analitica dei redditi dichiarati.

L'accertamento "sintetico" può essere effettuato anche utilizzando il cosiddetto "redдитometro", approvato con decreto ministeriale.

L'art. 83, comma 8, del D.L. n. 112 del 2008 ha previsto il potenziamento dell'utilizzo dell'accertamento "sintetico" per il triennio 2009-2011.

Successivamente la disciplina in esame è stata profondamente modificata dall'art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 dello stesso anno, con effetto dagli accertamenti relativi ai redditi prodotti a partire dal 2009. Quindi per i periodi precedenti trova ancora applicazione la normativa precedente. Per tale motivo le due discipline sono di seguito esaminate distintamente.

2. LA DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 2008

In base alla normativa vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il citato D.L. n. 78 del 2010 l'ufficio può accertare il maggior reddito complessivo netto della persona fisica a condizione che:

- il reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato;
- il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui all'apposito decreto ministeriale di approvazione del "redditometro" per "due o più periodi d'imposta". Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 237 del 9 gennaio 2009) i due periodi d'imposta non devono essere necessariamente consecutivi. Tale orientamento è stato recepito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 12 marzo 2010¹, con la quale sono state superate le precedenti istruzioni di segno opposto².

Nel settimo comma dell'art. 38 era poi stabilito che dal reddito complessivo determinato sinteticamente "non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10" del TUIR.

Nel successivo ottavo comma era, inoltre, previsto che l'accertamento in esame è applicabile "anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 2,3 e 4".

La Corte di cassazione ha affermato, nella sentenza n. 7485 del 27 marzo 2010³, che, ai fini della legittimità dell'accertamento in esame, non è necessario che l'ufficio delle entrate convochi il contribuente prima della notifica del relativo avviso, in quanto la preventiva instaurazione del contraddittorio non è espressamente richiesta a pena di nullità dell'atto dall'art. 38 del DPR n. 600 del 1973.

L'Agenzia delle entrate aveva, da parte sua, affermato, nella citata circolare n. 49/E del 2007, che gli uffici devono vagliare l'opportunità, prima di notificare l'accertamento, di instaurare il contraddittorio con il contribuente, al fine di evitare i costi dell'eventuale contenzioso.

La Circolare n. 101/E del 1999 ha evidenziato "la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare". Tale orientamento è ribadito ulteriormente nella detta circolare n. 49/E, che richiama l'opportunità di valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare. Su questo aspetto, però, la circolare sottolinea come l'attività di controllo possa legittimamente spostarsi su altri soggetti, anche dello stesso nucleo familiare, che hanno manifestato nella sostanza una rilevante capacità contributiva.

I beni posseduti dal contribuente rilevano, ai fini della normativa in esame, innanzitutto sotto il profilo "patrimoniale", ovvero dell'esborso di denaro connesso all'acquisto. In tali casi nel quinto comma dell'art. 38 era stabilito che in caso di determinazione sintetica del reddito complessivo netto "in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salva prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti".

I beni rilevano, inoltre, sotto il profilo "gestionale", ovvero con riguardo al costo sostenuto per la gestione del bene acquistato (nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione). In tali casi è possibile fare ricorso al "redditometro".

¹ Punto 8.4.

² Contenute nella circolare n. 49/E del 9 agosto 2007.

³ Che ha richiamato la precedente sentenza n. 9891 del 1991.

2.1. Il redditometro

L'accertamento basato sul "redditometro" ha la particolarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (disponibilità di uno o più dei beni e servizi indicati nel D.M. del 10 settembre 1992 e successive integrazioni, quali, ad esempio, l'acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, l'acquisto o il possesso di autovetture, la disponibilità di residenze secondarie, la disponibilità di cavalli da corsa, ecc.), che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro ed a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Laddove, evidentemente, sussista uno scostamento significativo (superiore al quarto rispetto al reddito dichiarato in almeno due anni), è possibile utilizzare lo strumento di accertamento in questione.

In tal modo la determinazione sintetica del reddito non individua precise fonti di guadagno, ma mira a rettificare il reddito complessivo sulla base di una capacità di spesa manifestata dal soggetto attraverso la disponibilità di beni e/o servizi che costituiscono indicatori di capacità contributiva.

Tali beni e servizi sono stati individuati dal D.M. 10 settembre 1992, aggiornato, da ultimo, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2007. Tale provvedimento prevede, per ciascun bene o servizio, i coefficienti per la quantificazione sintetica del reddito attribuibile. I beni/servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

In sintesi, il "redditometro":

- costituisce una forma di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche;
- si basa su una presunzione legale relativa, che ammette, quindi, la prova contraria. L'Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva;
- gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito sono di natura patrimoniale (riferiti quindi alla capacità reddituale conseguente agli investimenti) e gestionale (riferiti cioè, alla capacità reddituale conseguente alla necessità di sostenere determinate entità di spese).

La Circolare n. 49/E del 2007 ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha affermato che non possono essere posti a fondamento degli accertamenti sintetici elementi indicativi di capacità contributiva generici, quali, ad esempio, il possesso di autovetture non identificate attraverso l'anno d'acquisto e le loro caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non dettagliate nelle circostanze concrete in cui le stesse si traducono.

L'art. 3 del D.M. 10.9.1992 disciplina il metodo di calcolo del reddito del contribuente sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva, applicando ai beni e servizi gli importi e i coefficienti specificamente indicati nella tabella allegata al decreto.

In caso di utilizzo di altri indici di spesa, la quantificazione del reddito attribuibile al contribuente spetta all'Ufficio⁴.

La procedura per la determinazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente prevede le seguenti fasi:

- 1) si prendono in considerazione gli importi indicati nella tabella relativi a ciascun bene o servizio disponibile. Tali importi sono proporzionalmente ridotti se:
 - il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti (diversi dal coniuge, dai figli o da altri familiari a carico);
 - il contribuente sopporta solo in parte le spese relative al bene o servizio;
 - il bene o servizio è utilizzato nell'esercizio di impresa o di arti o di professioni;

⁴ In questo caso, a detti elementi e circostanze dovrà essere attribuito, sulla base di un ragionamento ispirato a logica e coerenza, non immune da riferimenti alla comune esperienza, un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una corrispondente disponibilità reddituale.

- la disponibilità del bene o servizio non si è protratta per l'intero anno;
- 2) si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella; vengono ottenuti i valori di reddito presunti in relazione a ciascun bene o servizio;
 - 3) si sommano i singoli valori ottenuti, procedendo ai seguenti abbattimenti progressivi⁵:
 - il valore più elevato deve essere preso in considerazione per intero;
 - il secondo valore va ridotto del 40%;
 - il terzo valore va ridotto del 50%;
 - il quarto valore deve essere ridotto del 60%;
 - i valori successivi devono essere ridotti dell'80%.

4) si aggiunge al valore così ottenuto l'eventuale quota (pari ad 1/5) relativa agli incrementi patrimoniali.

La somma dei valori attribuibili ai singoli beni o servizi determina il reddito complessivo netto del contribuente come espressione della presunta capacità contributiva determinata sinteticamente. Esso va attribuito al contribuente con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata acquisita e/o mantenuta la disponibilità, di fatto o di diritto, dei beni o servizi indicativi di capacità contributiva. Il reddito complessivo netto così determinato va quindi confrontato con quelli dichiarati dal contribuente.

In merito ai valori del redditometro, con decreto dell'11 febbraio 2009 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stati aggiornati i coefficienti applicabili per gli anni 2008 e 2009, per la determinazione del reddito con l'accertamento sintetico, comportando un aumento del 5,62% rispetto a quelli precedentemente in vigore. Il redditometro viene aggiornato ogni due anni, in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istat. L'aggiornamento è fatto sulla tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992.

Si ricorda, infine, che la Corte di cassazione ha affermato, nella sentenza n. 10028 del 29 aprile 2009, che ai fini dell'accertamento con metodo sintetico relativo ad un determinato periodo d'imposta va fatto riferimento agli indici di capacità contributiva vigenti in tale periodo e non in quello nel quale è emanato l'avviso di accertamento, qualora questi ultimi risultino meno favorevoli al contribuente.

2.2. Natura della presunzione e prova contraria

In base alla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione⁶ l'Amministrazione finanziaria può determinare sinteticamente il maggior reddito imponibile sulla base del "redditometro" in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito, senza dover fornire ulteriori prove. Si è, pertanto, in presenza di una presunzione legale relativa e, di conseguenza, una volta accertata l'esistenza di tali elementi e circostanze, spetta al contribuente fornire la prova dell'inesistenza della capacità reddituale.

Se viene, invece, effettuato un accertamento con metodo sintetico basato su altri elementi, diversi da quelli posti a base del "redditometro", si è in presenza di una presunzione semplice e, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4884 del 9 agosto 1988, non scatta l'inversione dell'onere della prova.

Anche prima della notifica dell'accertamento, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente in base al redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione.

⁵ L'ammontare del valore ridotto non può comunque essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo base indicato nella tabella.

⁶ Si vedano le sentenze n. 14778 del 2000, n. 5794 del 2001, n. 10350 e n. 14856 del 2003, n. 19252 e n. 19403 del 2005, n. 23252 del 2006, n. 14367 e n. 16284 del 2007, n. 16506 del 2009.

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria⁷, il contribuente può, inoltre, dimostrare di avere:

- percepito indennizzi e somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
- utilizzato finanziamenti;
- percepito somme derivanti da eredità, donazioni o da vincite;
- utilizzato redditi effettivamente conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati (ad esempio, redditi agrari).

È anche possibile dimostrare che i redditi sono stati prodotti da componenti del nucleo familiare.

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario riconosce l'ampiezza della prova contraria opponibile dal contribuente⁸, nonostante l'indicazione normativa faccia riferimento soltanto alla produzione di redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, che deve peraltro risultare da idonea documentazione.

Ad esempio, il contribuente può dimostrare:

- la capacità di spesa conseguita in conseguenza di smobilizzi di beni o di accesso al credito esterno⁹;
- il sostenimento di spese effettive afferenti i beni sensibili inferiori alle quote forfetariamente individuate dal decreto ministeriale;
- di non aver effettivamente sostenuto le spese afferenti i beni, in quanto questi non sono nella "disponibilità" del soggetto verificato. Peraltro, la prova richiesta in tal senso è piuttosto rigorosa, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione di essere un mero "prestanome".

Con riguardo all'accertamento effettuato mediante l'utilizzo del "redдитometro", l'Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 12/E del 12 marzo 2010¹⁰, che lo stesso si fonda su una presunzione legale relativa, che può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. La domanda che era stata posta era se il contribuente debba "dare dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore oppure è sufficiente dimostrare la capacità di mantenimento dei beni e dei servizi "indice" ai fini del redдитometro, come, per esempio, le abitazioni, le autovetture, gli aeromobili, eccetera". L'Agenzia ha risposto che tra i detti elementi sui quali può essere fondata la prova contraria "va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva (dalle quali viene desunto il maggior reddito determinato sinteticamente) sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d'imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze".

La Suprema Corte¹¹ ha, da parte sua, affermato che in tema di accertamento sintetico, ai fini dell'ammissibilità della prova liberatoria, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi, e men che mai di redditi "esenti" o "soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", ma è necessaria anche la prova che la "spesa per incrementi patrimoniali" sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con "redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Nella sentenza n. 14434 del 15 giugno 2010 la Cassazione ha, inoltre, rilevato che:

- l'ufficio non ha l'onere di accertare che gli immobili siano nella disponibilità del contribuente, essendo sufficiente a far sorgere la presunzione "la sola proprietà degli stessi". Incombe, pertanto, sul contribuente l'onere di dimostrare la indisponibilità di tali beni;
- non è sufficiente, in caso di accertamento "basato sulla disponibilità di ingenti prestiti e regalie" effettuati a familiari e terzi, che il contribuente fornisca la prova di "essere beneficiario di una enorme fortuna economica", ma occorre la dimostrazione che "detta

⁷ Circolari n. 101/E/1999 e n. 49/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate e circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza.

⁸ Si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione del 18 giugno 2008, n. 16472, e del 29 agosto 2000, n. 11300.

⁹ Si veda, in tal senso, fra le varie, Corte di Cassazione, sentenza 8 maggio 2008, n. 11389.

¹⁰ Punto 8.3.

¹¹ Nella sentenza 20 marzo 2009, n. 6813, che ribadisce il principio già affermato nella sentenza n. 12843 del 1995.

ingente disponibilità economica fosse giustificata dal possesso di somme derivanti in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Nella successiva ordinanza n. 21661 del 22 ottobre 2010 la stessa Corte ha, poi, affermato che la prova contraria deve essere convincente e, affinché risulti tale, è necessario, ad esempio, che i prestiti dei familiari e l'acquisto dell'immobile siano pressochè contemporanei. Nel caso esaminato è stata confermata la sentenza di merito che aveva rilevato che la cessione dell'azienda familiare "che avrebbe finanziato l'acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo...e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l'applicazione dell'accertamento sintetico". Con specifico riferimento all'accertamento derivante dal "redditometro" (e basato sul possesso di due autovetture) la Suprema corte, nella sentenza n. 11389 dell'8 maggio 2008, ha precisato che il contribuente può basare la prova contraria anche sulla dimostrazione dell'avvenuto ottenimento di un finanziamento ultrannuale.

Nella ordinanza n. 19637 del 16 settembre 2010 è stato, inoltre, affermato che è consentita al contribuente la prova contraria "in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass, nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252 del 2006)". Si trattava, nel caso esaminato, di un acquisto di un appartamento venduto al contribuente dai genitori.

Le Commissioni di merito hanno, altresì, affermato che:

- la prova contraria rispetto alle risultanze del "redditometro" può fondarsi anche sul fatto che, a seguito dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'ex coniuge del contribuente ha dovuto versare ingenti somme di denaro a quest'ultimo (così la Commissione tributaria provinciale di Novara, nella sentenza n. 20 del 23 febbraio 2009);
- la prova contraria rispetto all'accertamento fondato sulla presenza di "incrementi patrimoniali" può essere fornita sulla base della copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori dai genitori del contribuente e dei loro estratti conto (così la Commissione tributaria regionale di Roma, nella sentenza n. 9 del 16 giugno 2008) ovvero provenienti dal coniuge del contribuente stesso (così la Commissione tributaria provinciale di Lecce, nella sentenza n. 8 del 13 gennaio 2009).

Si ricorda, infine, che la normativa concernente il cosiddetto "scudo fiscale", che ha consentito l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, introdotta con l'art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, esplica degli importanti effetti anche ai fini dell'accertamento in esame.

Infatti, come precisato dall'Agenzia delle entrate, nella circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, la preclusione dai successivi accertamenti, prevista *ex lege*, opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio. L'effetto preclusivo dell'accertamento può essere opposto "anche nei confronti di accertamenti di tipo sintetico, come nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione".

Il contribuente che intenda opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l'interessato ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributaria.

La copertura assicurata dalle operazioni di emersione opera - fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate.

2.3. L'attività di controllo

Il D.L. n. 112 del 2008 ha ulteriormente “rilanciato” l’utilizzo dell’accertamento “sintetico”, prevedendo una campagna di controlli attraverso un piano straordinario varato per il triennio 2009/2011. Nella selezione delle posizioni, da sottoporre a controllo, è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. Gli indizi ed i dati rilevanti da inserire nel calcolo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 saranno recuperati dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nonché acquisiti grazie agli ordinari poteri istruttori.

Inoltre, un’accentuata forma di collaborazione con gli Uffici finanziari è posta in essere dalla Guardia di Finanza e dai comuni. Gli enti pubblici territoriali segnaleranno agli Uffici eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. La collaborazione con i comuni ha segnato un passo importante grazie all’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 (prot. n. 175466), con il quale sono state fissate le modalità tecniche con cui i comuni (che possono sfruttare anche l’accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria relativi ai contratti di somministrazione di luce, acqua e gas, a quelli di locazione, ai bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie, e alle informazioni sulle denunce di successione di immobili) trasmetteranno telematicamente all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali.

Successivamente, in data 9 febbraio 2009, la procedura informatica, via Siatel, idonea a consentire ai comuni la comunicazione delle segnalazioni qualificate, è divenuta operativa. Grazie a tale meccanismo si consentirà la tracciabilità dell’iter che prende avvio dalla segnalazione, cosicché allorquando le somme scaturenti dall’accertamento saranno riscosse a titolo definitivo, il comune potrà ricevere il 30% delle somme incassate (D.L. n. 112/2008 e Finanziaria 2006).

La Guardia di Finanza destinerà un’adeguata quota della propria capacità operativa alle attività d’acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche definendo annualmente, con l’Agenzia, le modalità della loro cooperazione.

In particolare la collaborazione che il Corpo porrà in essere nell’ambito del piano di controlli in argomento si sostanzierà:

- nell’acquisizione, durante i servizi di controllo del territorio ed a mare, nonché nel corso della attività ispettive di carattere fiscale, dei dati relativi al possesso degli indici di capacità contributiva tabellari di cui al citato D.M. 10 settembre 1992, nonché degli altri beni non tabellari comunque espressivi di alto tenore di vita;
- nell’invio, a cura dei Reparti, di apposite segnalazioni agli Uffici periferici dell’Agenzia, ai fini dell’attivazione delle procedure di accertamento sintetico.

Alle rilevazioni devono procedere, oltre ai Reparti aerei e navali, tutti i Reparti operativi, ai fini della costante valorizzazione di ogni dato, notizia e informazione rilevante acquisiti nel corso di attività ispettive e/o di indagine (per es., durante le verifiche fiscali), e anche di polizia giudiziaria (previa autorizzazione, ove necessaria dell’Autorità giudiziaria), che siano pertinenti ad acquisti, noleggi e spese di utilizzo di autovetture, natanti di lusso ed altri beni o servizi indicativi di capacità contributiva, da parte di soggetti diversi da quelli sottoposti a verifica o accertamento.

Allo scopo di rendere maggiormente spedite le attività di acquisizione, elaborazione e sviluppo operativo degli elementi sintomatici di capacità contributiva individuati, è stato realizzato un nuovo canale di comunicazione telematica denominato “C.E.T.E. – Controllo Economico del Territorio”, accessibile dal sito “AT-web”.

Attraverso questo canale è possibile:

- razionalizzare la raccolta dei dati e degli elementi, a prescindere dalle modalità di acquisizione;
- incrociare gli stessi con quelli contenuti nei diversi archivi dell’Anagrafe tributaria, individuando ed estrapolando i soggetti che presentano significative incongruenze tra i redditi consumati e/o investiti e quelli dichiarati.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni soltanto espressive di una sproporzione tra i redditi dichiarati ed il tenore di vita in concreto attribuibile al contribuente sulla base del rilevato possesso/utilizzo di beni di elevato valore economico, il Reparto procederà ad inoltrare specifiche segnalazioni all’Agenzia delle entrate.

I Reparti del Corpo potranno anche attivare, ovviamente, specifici interventi ispettivi per contrastare i fenomeni evasivi più articolati, posti in essere anche mediante fittizie intestazioni di beni o disponibilità a soggetti diversi dal reale possessore o a società di comodo, ovvero attraverso distrazioni di beni aziendali per finalità personali.

Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 12/E del 12 marzo 2010¹², che il forte incremento, rispetto all’anno 2008, dell’accertamento sintetico, di cui il redditometro costituisce uno strumento di ricostruzione del reddito complessivo, è da attribuire anche alla capillare raccolta di dati avvenuta sia con flussi informatici strutturati che tramite l’acquisizione di dati sul territorio. In tale ambito hanno assunto particolare rilievo gli elementi che caratterizzano la capacità di spesa relativa a beni non di prima necessità quali: le imbarcazioni, le auto di lusso, possesso di cavalli, iscrizione a scuole e circoli esclusivi, acquisto di opere d’arte ecc.

3. LA DISCIPLINA APPLICABILE A PARTIRE DAL 2009

La disciplina dell’accertamento sintetico è stata profondamente modificata, come già evidenziato in precedenza, dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 dello stesso anno, con effetto dagli accertamenti relativi ai redditi prodotti a partire dal 2009.

Sono state, in particolare, introdotte le seguenti modifiche normative:

- l’ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”, anziché “in base a elementi e circostanze di fatto certi” (nuovo quarto comma dell’art. 38). Al riguardo è stato giustamente osservato¹³ che si tratta di una “modifica di stampo formale, perché nessuno ha mai dubitato che, dietro a quella espressione si celassero spese di ogni genere, come gli acquisti di immobili, di partecipazioni, di autovetture, di gioielli, di opere d’arte e finanche quelle sostenute per gli abiti firmati, per l’iscrizione a centri benessere, per viaggi esotici eccetera. Certamente, da un punto di vista lessicale l’espressione “spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta” consente di intercettare con facilità il baricentro della norma, incardinato sulla granitica equazione “esborso uguale reddito”. Se tuttavia si guarda a queste modifiche dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria...ci si accorge come ciò che conta non sono le “spese sostenute”, bensì le spese delle quali il fisco abbia avuto (o possa avere) conoscenza...Il miglioramento lessicale della disposizione, dunque, nulla aggiunge e nulla toglie all’impegno richiesto ai funzionari preposti alle attività di controllo”¹⁴. Peraltro non sempre il reddito dichiarato esprime la reale capacità di spesa del contribuente, per effetto delle varie forme di indeducibilità delle spese e di fattispecie quali l’imputazione per trasparenza dei redditi ai soci delle società di persone e l’imposizione dei redditi fondiari “figurativi”¹⁵;
- la prova contraria fornita dal contribuente può essere fondata, oltre che sulla presenza di “redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, anche sulla base del fatto che “il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta..., comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” (nuovo quarto comma dell’art. 38). E’ stato, in tal modo, recepito l’orientamento già illustrato dell’Agenzia delle entrate e quello giurisprudenziale prevalente¹⁶, che avevano già

¹² Punto 8.1.

¹³ Da M. Beghin, “Nella normalità economica un punto di partenza”, in *Il Sole 24 Ore* dell’11 ottobre 2010, pag. 44.

¹⁴ Cfr., in tal senso, anche D. Deotto, “Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico”, in *Corr. Trib.* n. 41/2010, pag. 3366.

¹⁵ Cfr., al riguardo, D. Deotto, “Non sempre il redditometro conta gli incassi effettivi”, in *Il Sole 24 Ore* del 31 agosto 2010, pag. 31.

¹⁶ Si veda, per tutte, la sentenza della Corte di cassazione n. 16472 del 18 giugno 2008, secondo la quale “la prova contraria non è circoscritta alle ipotesi di cui all’art. 38, comma 6, del DPR 600/73, relative ai redditi esenti o soggetti a

adottato un'interpretazione ampia del dettato normativo precedente. E' stata, inoltre, eliminata la precisazione che l'entità dei detti ulteriori redditi "e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione: si ritiene, quindi, che la prova contraria possa essere ora fornita anche a prescindere dalla detta documentazione;

- l'accertamento basato sul "redditometro" sarà basato "sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma" (nuovo quinto comma dell'art. 38). L'art. 22 del D.L. n. 78 del 2010 ha chiarito che l'intervento normativo è stato adottato al "fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio". In base al nuovo disposto normativo sarà, quindi, tenuto conto, ai fini della determinazione della capacità di spesa, della situazione familiare, come già previsto, in via generale, dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 49/E del 9 agosto 2007. Si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato, nelle sentenze n. 17202 del 28 luglio 2006 e n. 26871 del 21 dicembre 2009, che occorre tenere conto della complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, intendendosi per tale elusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; non è, invece, possibile desumere dalla convivenza con un diverso parente o affine il possesso dei redditi prodotti da quest'ultimo, essendo lo stesso estraneo al nucleo familiare. Sarà, inoltre, data maggiore rilevanza all'ambito territoriale, superando l'impostazione del precedente "redditometro", che quantifica nella stessa maniera l'abitazione sita in un remoto paesino del Lazio e quella situata nel centro di Roma¹⁷;
- è stata eliminata la previsione, prima contenuta nel quinto comma dell'art. 38, secondo la quale qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per "incrementi patrimoniali", la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Anche tale circostanza contribuisce a far venire meno la precedente discrasia secondo la quale se il contribuente aveva la disponibilità del bene lo stesso rilevava sia ai fini del redditometro che come incremento patrimoniale. Quindi adesso anche la detta spesa per "incrementi patrimoniali" rientra tra quelle di cui al quarto comma dell'art. 38 e rileva ai fini dell'accertamento dell'anno di sostenimento. Al riguardo è stato osservato¹⁸ che "non appare del tutto coerente...il principio che una spesa per un investimento...si presume "finanziata" con il reddito dell'anno, considerando, in particolare, le difficoltà di provare il contrario da parte del contribuente" e che "probabilmente la cosa migliore sarebbe quella di ripristinare la vecchia presunzione". Si ritiene, però, che l'ampliata facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria consenta in ogni caso allo stesso di sostenere che l'investimento è coerente con le risultanze delle dichiarazioni degli anni precedenti, anche relative a periodi superiori a quello quinquennale prima previsto;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che "il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato" (nuovo sesto comma dell'art. 38). In precedenza era, invece, stabilita la possibilità di determinare sinteticamente "il reddito complessivo netto" del contribuente "quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato". Inoltre in caso di accertamento basato sul "redditometro" il reddito dichiarato non avrebbe dovuto risultare congruo "per due o più periodi d'imposta". Pertanto, a partire dagli accertamenti sintetici di qualsiasi tipo relativi ai redditi del 2009, sarà sufficiente uno scostamento del 20 per cento rispetto al dichiarato che si verifichi anche soltanto per un periodo d'imposta. Con riguardo alla base imponibile sulla quale calcolare il detto scostamento del 20 per cento, si ricorda che in una nota del SECIT del 31 ottobre 1993 era stato sottolineato che nelle istruzioni per

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, in quanto è possibile dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore".

¹⁷ Così D. Deotto, "Spese e famiglia misurano il reddito", in *Il Sole 24 Ore-Norme e tributi* dell'11 giugno 2010, pag. 3.

¹⁸ Da D. Deotto, "Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico", in *Corr. Trib. n. 41/2010*, pag. 3366.

la compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 1992 era stato precisato che lo stesso avrebbe dovuto essere calcolato sul reddito accertato. Il SECIT aveva auspicato l'intervento di una modifica normativa intesa ad esplicitare tale interpretazione, ma la nuova norma non sembra differenziarsi, in merito, da quella precedente;

- dal reddito complessivo determinato sinteticamente “sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10” del TUIR e “competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge” (nuovo ottavo comma dell’art. 38). In precedenza era, invece, previsto che dal detto reddito complessivo “non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10”. E’ stata, pertanto, eliminata la precedente incoerenza normativa che induceva a confrontare il reddito complessivo dichiarato al netto degli oneri deducibili e quello accertato da computare, invece, al lordo di tali oneri. Peraltro la Corte di cassazione aveva già affermato, nella sentenza n. 21932 del 19 ottobre 2007, che il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato, nonostante il disposto normativo, tra due “valori omogenei”, cioè tra il reddito accertato sinteticamente, che è per definizione un “reddito netto” e quello complessivo netto dichiarato. Dovrà, inoltre, essere chiarito se il reddito vada assunto al lordo di eventuali agevolazioni fiscali, quali la “detassazione Tremonti”¹⁹ e la cosiddetta “no tax area”;
- l’ufficio “ha l’obbligo” di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento”e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997 (nuovo settimo comma dell’art. 38). Invece in precedenza la Corte di cassazione aveva, come già visto, affermato, nella sentenza n. 7485 del 27 marzo 2010²⁰, che, ai fini della legittimità dell’accertamento in esame, non è necessario che l’ufficio delle entrate convochi il contribuente prima della notifica del relativo avviso, in quanto la preventiva instaurazione del contraddittorio non è espressamente richiesta a pena di nullità dell’atto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. La mancanza del preventivo contraddittorio con il contribuente dovrebbe, quindi, costituire causa di nullità dell’accertamento sintetico. Se il contribuente ha, invece, avuto la possibilità di fornire le proprie deduzioni, delle stesse dovrà darsi conto nella motivazione dell’accertamento. La mancata comparizione del contribuente debitamente invitato dall’ufficio potrà essere liberamente apprezzata quale argomento di prova dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile e la mancata risposta all’invito potrà costituire motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio, in caso di soccombenza dell’Agenzia (come affermato dall’Agenzia nella circolare n. 19/E del 2010 con riguardo all’obbligo di contraddittorio in relazione agli accertamenti basati sugli studi di settore). Non è, comunque, preclusa al contribuente la possibilità di difesa in sede contenziosa, fermo restando che non è possibile produrre nel processo i documenti di cui è stata rifiutata in precedenza l’esibizione. Al riguardo è stato, però, ritenuto²¹ che l’applicazione al giudizio di impugnazione dell’accertamento sintetico della regola di inutilizzabilità dei documenti non prodotti altererebbe la condizione di parità delle parti del giudizio, non essendo previsto un analogo vincolo per l’Amministrazione finanziaria, e violerebbe l’affermato principio del contraddittorio, che, allorchè assume il carattere di garanzia, risponde a una facoltà del contribuente di anticipare le difese la cui sede naturale è il giudizio, facoltà che non può essere limitata o condizionata dalla prospettiva di incorrere in decadenze, se non esercitata. E’ stato, infine, osservato²² che la funzione di adattamento alla singola posizione del contribuente, che viene attuata mediante la sua partecipazione al procedimento di accertamento, “sembrerebbe derubricare da presunzione legale a semplice quella su cui si fonda l’accertamento sintetico, visto che, in questo modo, non si sarebbe più in presenza di un fatto noto di partenza fissato per legge per individuare il fatto presunto”;
- è stata, infine, eliminata la disposizione, precedentemente contenuta nell’ottavo comma dell’art. 38, secondo la quale l’accertamento sintetico era effettuabile anche quando il

¹⁹ Come sostenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo nella sentenza n. 21 del 24 marzo 2009.

²⁰ Che ha richiamato la precedente sentenza n. 9891 del 1991.

²¹ Da G. Ragucci, “Il “nuovo” accertamento sintetico tra principio del contraddittorio e garanzie del giusto processo”, in *Corr. Trib.* n. 46/2010, pag. 3809.

²² Da D. Deotto, “Luci e ombre del nuovo accertamento sintetico”, *op. cit.*

contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), dello stesso DPR n. 600;

- il nuovo comma 2 dell'art. 44 del DPR n. 600, introdotto dall'art. 18 dello stesso D.L. n. 78 del 2010, stabilisce che gli uffici delle entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, affinché questi ultimi possano, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della segnalazione, comunicare ogni elemento in loro possesso che possa risultare utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. I rapporti tra accertamento sintetico e studi di settore

Dopo l'emanazione delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 2009²³ in materia di valenza probatoria degli studi di settore e dei parametri, l'Agenzia delle entrate ha emanato istruzioni volte a garantire la qualità degli accertamenti effettuati, prescrivendo agli uffici di ricercare elementi probatori idonei a corroborare la pretesa fondata sulla mera applicazione dei detti strumenti di accertamento.

Tale orientamento è stato espresso chiaramente nella circolare n. 13/E del 2009²⁴, contenente indirizzi operativi per la prevenzione ed il contrasto all'evasione relativi all'anno 2009.

In tale documento si afferma, in particolare, che le attività di controllo vanno incentrate, sin dalla fase di selezione, oltre che sul livello di scostamento evidenziato dall'applicazione degli studi di settore, "anche sull'analisi della complessiva situazione del contribuente, acquisendo – sia dalla base dati dell'Anagrafe Tributaria, sia mediante ricerche locali – ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non congruità dei ricavi o compensi dichiarati. Si fa in specie riferimento sia ad indicatori di capacità di spesa e di capacità contributiva riferibili alla/e persona/e fisiche direttamente collegate alla posizione IVA non congrua, sia ad elementi riferiti direttamente a quest'ultima....È appena il caso di evidenziare che, qualora gli ulteriori elementi acquisiti depongano per l'esistenza di ricavi/compensi o redditi di gran lunga superiori a quelli determinabili con il solo utilizzo degli studi di settore, andrà sempre valutata l'opportunità di utilizzare specifiche attività istruttorie, sia interne (richieste di esibizione di documenti, richieste di informazioni, indagini finanziarie, etc.) che esterne (accessi mirati, verifiche etc.), al fine di approfondire il quadro probatorio nell'ottica del controllo sull'intera posizione fiscale. Analogo trattamento andrà riservato anche alle posizioni di non congruità che presentano livelli minimi di scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati, qualora si disponga di elementi significativi di maggiore capacità contributiva o risulti la non veridicità dei dati dichiarati, rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi".

Con un successivo intervento contenuto nella nota operativa del 4 giugno 2009²⁵ l'Agenzia delle entrate ha fornito ai propri uffici ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di attuazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 13/E del 2009, riguardanti la platea dei contribuenti destinatari degli studi di settore.

In particolare, è stato sottolineato che per le persone fisiche costituisce elemento rilevante l'incongruenza del reddito complessivo dichiarato, derivante in massima parte da quello di impresa, rispetto a significativi elementi di spesa, anche relativi a familiari a carico, quali ad esempio:

1. spese per la gestione di immobili di proprietà, non locati o diversamente utilizzati;
2. spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
3. spese per acquisto di immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, azioni, partecipazioni e così via;
4. spese per premi assicurativi;

²³ Si fa riferimento alle sentenze della Corte di cassazione a Sezioni Unite nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, depositate il 18 dicembre 2009.

²⁴ Paragrafo 2.3.

²⁵ Notizia della emissione di questa nota è stata fornita da C. Nocera "Strategia mirata per gli studi" in Il Sole 24 ore del 13 giugno 2009 e da A. Bongi "Studi di settore, occhio al passato" in Italia Oggi del 13 giugno 2009, a commento della nota anche l'informativa n. 60/2009 della Confartigianato.

5. movimenti finanziari da e verso l'estero.

Nella circolare n. 12/E del 12 marzo 2010²⁶ l'Agenzia ha osservato, in risposta al quesito se, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 18 dicembre 2009, non fossero utilizzabili, in sede di contraddittorio, "semplici elementi "indice" estrapolati dal redditometro, come le autovetture e gli immobili, che non hanno alcuna attinenza con l'attività d'impresa o di lavoro autonomo", che le dette sentenze "non fanno riferimento alle caratteristiche degli elementi che, nell'ambito del necessario contraddittorio, possono contribuire alla "personalizzazione" del risultato degli studi di settore (*rectius*: alla conferma della alta probabilità che il risultato sia coerente con l'effettiva situazione del contribuente)".

L'Agenzia non ha, pertanto, ritenuto di mutare il proprio orientamento, dato che lo stesso "non riguarda affatto, come spiegato in numerosissime occasioni, l'utilizzo di elementi "indice" estrapolati dal redditometro. In base alle direttive recentemente impartite, infatti, gli Uffici utilizzano elementi di conferma delle risultanze degli studi di settore sia direttamente connessi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo (indicatori di coerenza, redditività a livello pluriennale, e così via), sia concernenti il maggior reddito d'impresa o lavoro autonomo derivante dai ricavi o compensi risultanti dagli studi, in tal caso rappresentati da elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati (ovviamente considerando l'eventuale esistenza di redditi di diversa natura). Tale orientamento sta dando risultati assai significativi, sia in termini di recupero di evasione pregressa, sia in termini di definizione degli accertamenti (quest'ultima certamente favorita dalla particolare "persuasività" degli elementi utilizzati per supportare le risultanze degli studi la cui efficacia viene immediatamente colta dagli stessi contribuenti interessati)".

In merito a tale presa di posizione è stato osservato²⁷ che non dovrebbe essere possibile utilizzare, in sede di accertamento basato sugli studi di settore, elementi che nulla hanno a che fare con l'attività esercitata e che "il redditometro individua il reddito complessivo netto del contribuente, che è un'altra cosa rispetto ai ricavi o ai compensi". Lo stesso autore ha, peraltro, rilevato²⁸ che nella circolare n. 12/E del 2010 "si parla di utilizzo di ulteriori elementi a supporto di Gerico che denotano una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai redditi dichiarati, tenendo conto dell'esistenza di redditi di diversa natura. Ciò vuol dire che non è il risultato del redditometro che viene utilizzato a supporto di Gerico, ma semplicemente alcuni elementi derivanti dallo stesso".

E' stato, altresì, rilevato²⁹ che "quanto richiesto dalla Cassazione, che si estrinseca in un "adattamento" del risultato standardizzato degli studi alla concreta realtà, non possa dirsi assolto con l'introduzione di quegli elementi che ultimamente l'Agenzia evidenzia in sede di invito al contraddittorio. Se, da un lato, i citati elementi svolgono una funzione "persuasiva" (come ammesso dalla stessa Agenzia nella circolare da ultimo citata) inducendo, molto spesso, il contribuente ad aderire alla pretesa dell'ufficio, dall'altro, però, non vanno nella direzione tracciata dalla Cassazione che richiede, in tutti i modi, di adeguare, in sede di contraddittorio, il risultato al caso concreto. Come dire, le ragioni che porta il contribuente a giustificazione della mancata congruità, vanno sempre valutate e l'Agenzia deve motivare in che misura le stesse sono state tenute in considerazione (o direttamente in sede di elaborazione dello studio ovvero in sede di adattamento del risultato dello studio). Gli elementi evidenziati attualmente negli inviti al contraddittorio paiono utili a supportare non tanto l'ammontare dei maggiori ricavi scaturenti da GERICO, quanto l'"incongruità" del reddito dichiarato rispetto alla situazione economica del contribuente ovvero la non coerenza ed antieconomicità dell'attività svolta (redditi particolarmente esigui per un periodo prolungato, bassa rotazione del magazzino, percentuali di ricarico irrisorie e così via)".

²⁶ Punto 8.2.

²⁷ Da D. Deotto, "Studi di settore con supporti", in *Il Sole 24 Ore-Norme e tributi* del 25 gennaio 2010, pag. 2.

²⁸ Cfr. D. Deotto, "Gli indici del redditometro a supporto di Gerico", in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2010, pag.

11.

²⁹ Nella informativa n. 35 del 23 marzo 2010 della Confartigianato.

Analogamente, è stato ritenuto³⁰ che i risultati in termini di recupero di gettito evidenziati nella detta circolare n. 12/E del 2010 non potrebbero “rappresentare un elemento per valutare la correttezza del procedimento utilizzato”, non potendo “avere alcuna valenza l’utilizzo di elementi che riguardino la sfera “personale” del contribuente e che siano indicatori di una maggiore capacità contributiva, semplicemente perché questi non possono in alcun modo rappresentare quell’“adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente” richiesto dalla Suprema Corte. Diverso sarebbe, invece, il discorso se, una volta dimostrata l’applicabilità dello studio di settore al caso concreto del contribuente, e soddisfatto quindi l’onere della prova ad esso attribuito dalle sentenze della Corte di cassazione, l’Ufficio utilizzasse altri elementi, come l’applicazione del redditometro, per avvalorare ulteriormente la propria pretesa impositiva e dimostrare che i ricavi non dichiarati nell’attività, ed evidenziati da Gerico, sono “confermati” da una maggiore capacità di spesa, non compatibile con il reddito dichiarato, colta dal redditometro”.

E’ stato, però, giustamente rilevato³¹ che “sarà opportuno e prudentiale che, nel corso del contraddittorio, il contribuente fornisca elementi al riguardo, perché, nonostante le critiche, anche in punto di diritto, che si potranno avanzare nei confronti di atti impositivi così motivati, non sarà sempre semplice convincere i giudici che la non congruità a Gerico, unita ad un’ingiustificata capacità di spesa del contribuente non sia sufficiente a motivare la rettifica della dichiarazione”.

³⁰ Da S. Pellegrino e G. Valcarengi, “Studi di settore e redditometro: indicazioni di Telefisco 2010”, in *I focus fiscali*, n. 3/2010, pag. 25.

³¹ Da F. Falcone e A. Iorio, “Dalle Sezioni unite un imput alle sedi locali”, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2010.